



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti;  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ottobre 2020

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI, RS 734.71; art. 8a)**

---

## Indice

1.	Osservazione introduttiva.....	1
2.	Elementi essenziali del progetto .....	1
3.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni .....	2
4.	Conseguenze su economia, ambiente e società .....	2
5.	Rapporto con il diritto europeo .....	2
6.	Commento alle singole disposizioni .....	2

## 1. Osservazione introduttiva

Data la progressiva digitalizzazione e decentralizzazione, per i consumatori finali e i produttori di energia elettrica, in quanto proprietari dei loro dati di consumo e di produzione, un accesso il più possibile completo, semplice e diretto a tali dati è utile sotto diversi aspetti, non da ultimo in vista del raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050. Le informazioni sul proprio consumo di energia elettrica rafforzano infatti la motivazione e le possibilità di aumentare l'efficienza energetica. Inoltre l'accesso ai propri dati può sostenere lo sviluppo della produzione decentralizzata di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili e delle innovazioni.

Con l'attuazione della Strategia energetica 2050, si è deciso di introdurre sistemi di misurazione intelligenti (art. 17a della legge sull'approvvigionamento elettrico [LAEI] nonché art. 8a e 31e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico [OAEI]). I requisiti tecnici minimi di questi sistemi prevedono che, oltre ai gestori di rete, incaricati della metrologia, anche i consumatori finali e i produttori di energia abbiano accesso ai propri dati di misurazione.

Tuttavia, finora nella prassi non tutti i consumatori finali e i produttori di energia hanno avuto pari accesso ai propri dati di misurazione. La presente modifica di ordinanza precisa quindi come deve essere garantito tale accesso, in particolare chiarendo che i consumatori finali o i produttori di energia non devono solo poter consultare, ovvero visualizzare, i dati di misurazione, ma devono altresì poterne disporre su richiesta e, segnatamente, avere anche la possibilità di esportarli. In futuro l'accesso ai dati potrebbe essere garantito per i consumatori finali e i produttori di energia nonché per tutti gli attori interessati anche attraverso un data hub nazionale.

## 2. Elementi essenziali del progetto

I requisiti giuridici minimi prevedono attualmente che ogni sistema di misurazione intelligente disponga di un'interfaccia che consenta al consumatore finale, al produttore di energia o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato di consultare i propri valori, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, misurati al momento del rilevamento (art. 8a cpv. 1 lett. a n. 3 OAEI). Inoltre, al cliente delle misurazioni deve essere fornita una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione (art. 8a cpv. 2 lett. c OAEI). L'articolo 8a capoverso 1 lettera c OAEI si esprime sull'accesso ai dati attraverso il sistema di trattamento dei dati. Quest'ultimo è di uso esclusivo del gestore di rete; il cliente non vi ha accesso.

La presente modifica chiarisce tre aspetti: in primo luogo, per i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori di impianti di stoccaggio, al momento della consultazione, deve essere possibile anche scaricare i propri dati di misurazione. Questa modifica legislativa si basa, non da ultimo, su una raccomandazione di settore dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), secondo la quale gli utenti della rete hanno diritto ad avere a disposizione e a utilizzare i propri dati di misurazione (Metering Code Schweiz, Technische Bestimmungen zu Messung und Messdatenbereitstellung, edizione dell'ottobre 2018, n. 1.5). In secondo luogo, i gestori di rete devono mettere a disposizione i dati di misurazione in un formato di dati usuale a livello internazionale. In terzo luogo, sia la consultazione che l'esportazione dei dati devono essere gratuite. Questi due ultimi chiarimenti sono in linea con quanto già precisato, riguardo all'accesso ai dati, nelle spiegazioni concernenti la modifica dell'OAEI in occasione della Strategia energetica 2050.

Queste precisazioni consentono di supportare meglio nuove tecnologie digitali (ad. es. soluzioni «smart home»). Esse non comportano costi supplementari degni di nota per gestori di rete e clienti.

### **3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni**

Le presenti modifiche non hanno nessuna conseguenza finanziaria, a livello di personale o di altro tipo né per la Confederazione, né per i Cantoni né per i Comuni.

### **4. Conseguenze su economia, ambiente e società**

Le modifiche proposte non comportano nessuna conseguenza per l'ambiente e la società. Per i singoli gestori di rete, la prescrizione, ormai chiara, che prevede l'esportazione dei dati di misurazione potrebbe comportare l'esigenza di ottimizzare i propri sistemi di misurazione. Se necessari, i riequipaggiamenti potranno essere effettuati senza grande dispendio di tempo e denaro. Dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, vi si dovrà procedere il più presto possibile, al più tardi entro il 30 giugno 2021. I costi che ne deriveranno potranno essere computati come costi di rete del gestore di rete.

Oltre al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050, la garanzia di un accesso ottimale ai propri dati di misurazione da parte di consumatori finali, produttori di energia o gestori di impianti di stoccaggio sostiene altresì lo sfruttamento dei potenziali di innovazione. In futuro sarà così possibile fornire nuovi tipi di servizi energetici, ad esempio l'impiego di nuove tecnologie digitali nel settore delle applicazioni della domotica o l'attuazione di misure di efficienza energetica con il monitoraggio del consumo.

### **5. Rapporto con il diritto europeo**

Il diritto UE<sup>1</sup> prevede l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Gli Stati membri possono astenersi dall'attuare su base nazionale solo se è stata valutata negativamente in un'analisi costi-benefici. La legislazione europea in materia prescrive anche alcuni requisiti minimi tecnici e funzionali per il riequipaggiamento dei sistemi di misura intelligenti. Tra le altre cose, secondo il diritto UE, se il cliente finale lo richiedono, il gestore del sistema di misurazione deve mettere a disposizione i dati di misurazione attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza in un formato facilmente comprensibile. Il presente adeguamento dell'OAEI è in linea con tali prescrizioni. In ogni caso, nel mercato svizzero, dalle dimensioni comparativamente ridotte, vengono applicati in linea di principio gli stessi sistemi di misurazione che si applicano negli Stati UE.

### **6. Commento alle singole disposizioni**

*Articolo 8a capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3*

Al numero 2 viene apportata una modifica puramente redazionale che concerne solo la versione francese.

La modifica della *lettera a numero 3* si riferisce alla cosiddetta interfaccia locale. I sistemi di misurazione intelligenti attualmente disponibili utilizzano questa interfaccia per l'output unidirezionale dei valori istantanei («nell'istante del loro rilevamento»). La maggior parte dei produttori non offre un'interrogazione bidirezionale dei valori del profilo di carico con periodi di misurazione di 15 minuti. La prescrizione legale viene adattata a questa situazione, considerato che esistono anche mezzi alternativi con i

---

<sup>1</sup> Cfr. in particolare gli articoli 19 e 20 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

quali i gestori di rete possono consentire ai propri clienti di interrogare, visualizzare e scaricare questi valori del profilo di carico (cfr. al riguardo le spiegazioni concernenti l'art. 8a cpv. 2 lett. c). Se tuttavia i contatori supportano questa funzione, il gestore di rete deve renderla accessibile ai clienti. Inoltre la modifica precisa che per la consultazione locale dei valori di misurazione deve essere utilizzato un formato di dati usuale a livello internazionale.

#### *Articolo 8a capoverso 1<sup>bis</sup>*

Il nuovo requisito concernente la comunicazione delle specifiche tecniche dell'interfaccia locale garantisce che il cliente possa trasferire i propri dati di misurazione ad altri dispositivi esterni ed elaborarli su di essi. Qui si fa riferimento, ad esempio, alle applicazioni «smart home» per la gestione di impianti domotecnici (pompe di calore, impianti fotovoltaici ecc.).

#### *Articolo 8a capoverso 2 lettera c*

Questa disposizione assicura che i clienti possano avere anche accesso ai dati dei profili di carico con periodi di misurazione di quindici minuti. Oltre a visualizzarli, devono anche poterli scaricare in qualsiasi momento in un formato di dati usuale a livello internazionale; devono cioè poterli esportare dal sistema e importarli su un proprio supporto dati. La disposizione non precisa il modo in cui i gestori di rete debbano garantire tale diritto. Alla luce delle soluzioni pratiche finora adottate, l'accesso ai dati prescritto potrebbe ad esempio essere implementato attraverso un portale per clienti. Tuttavia, non è escluso che, come nel caso dei valori istantanei, l'accesso possa essere fornito attraverso l'interfaccia locale o altre soluzioni più economiche (cfr. art. 8a cpv. 1 lett. a n. 3 OAEI). I gestori di rete hanno quindi una sorta di diritto di scelta nell'attuazione della prescrizione legale.

Per gli ulteriori dettagli: poiché i dati di misurazione rilevati vengono letti dai gestori di rete non più di una volta al giorno (cfr. art. 8d cpv. 4 OAEI), in linea di massima i clienti hanno accesso solo ai dati del giorno precedente, a meno che l'accesso, anche in relazione ai valori del profilo di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, sia supportato direttamente sull'interfaccia locale. Fra i formati di dati usuali a livello internazionale che devono essere utilizzati per la funzione di download vi sono, ad esempio, csv, xml e DLMS/COSEM. Per quanto riguarda la prescrizione secondo cui l'accesso deve essere garantito per tutti i dati di misurazione rilevati negli ultimi cinque anni, va notato che i gestori di rete possono (e devono) soddisfare questo requisito solo se e nella misura in cui un dispositivo di misurazione intelligente era installato durante questo periodo presso il cliente interessato. Inoltre, ovviamente, il cliente può accedere solo ai dati storici del periodo durante il quale ha acquistato energia elettrica nel sito in questione. Ad esempio, già solo per motivi di protezione dei dati, deve essere escluso che un consumatore finale possa consultare i dati di misurazione del locatario precedente. Questo periodo di cinque anni rispecchia la prescrizione sancita nell'articolo 8, capoverso 4, secondo periodo, secondo cui i gestori di rete, se necessario, devono fornire ai responsabili dei gruppi di bilancio i dati rilevati negli ultimi cinque anni. Per i consumatori finali è utile poter disporre dei valori storici del profilo di carico per ottenere un quadro il più possibile affidabile del proprio profilo di consumo energetico. Sulla base di queste informazioni, ad esempio, è possibile ottimizzare le possibilità di risparmio di energia elettrica o le soluzioni di consumo proprio. I gestori di rete sono quindi fondamentalmente tenuti a tenere a disposizione i dati di misurazione rilevati negli ultimi cinque anni. Per inciso, ciò non è in contrasto con l'articolo 8d capoverso 3. I valori del profilo di carico sono rilevanti per la fatturazione e non possono essere distrutti o resi anonimi già dopo dodici mesi.

#### *Articolo 8a capoverso 2<sup>bis</sup>*

Questa disposizione si basa sul seguente principio: i costi sostenuti per garantire le funzioni dei sistemi di misurazione intelligenti prescritte dalla OAEI fanno parte dei costi di rete computabili e possono essere considerati in sede di definizione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Al contrario, i costi per le funzioni che vanno oltre il «programma obbligatorio» previsto dall'ordinanza sono da addebitare individualmente al cliente interessato.

Nel presente contesto, sono computabili in particolare i costi sostenuti per garantire l'accesso ai dati nel modo prescritto dall'articolo 8a capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 2 lettera c. È irrilevante che l'accesso ai valori del profilo di carico venga fornito direttamente attraverso l'interfaccia locale, attraverso un portale per clienti del gestore di rete o attraverso altre soluzioni. Nel caso di un portale per i clienti, tuttavia, non tutti i costi del portale possono essere inclusi nei costi di rete computabili. Sono computabili solamente i costi (del portale) riconducibili alla realizzazione dell'accesso ai dati richiesto. Devono ad esempio essere addebitati individualmente, perché non previsti dalla legge, i costi sostenuti dal gestore di rete perché il cliente non vuole consultare i valori del profilo di carico con una risoluzione di 15 minuti, ma con una più fine.

#### *Articolo 31l*

I capoversi 1–5 corrispondono all'attuale disposizione transitoria dell'articolo 31j. Le prescrizioni ivi contenute sono state trasferite in una nuova disposizione transitoria nell'ambito della presente modifica. È stato aggiunto il *capoverso 6*, secondo il quale i gestori di rete devono attuare le nuove prescrizioni il prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2021, ovvero entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, imputandone i costi ai costi di rete. Secondo i capoversi 1 e 2, sono ammesse deroghe per i sistemi di misurazione installati prima del 1° gennaio 2018 o acquistati prima del 1° gennaio 2019, se non possono essere riconvertiti in uno stato conforme all'OAEI senza un notevole onere aggiuntivo (cfr. Segreteria tecnica della Commissione federale dell'energia elettrica, Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050, edizione del 1° giugno 2019, n. 32, nonché newsletter 9/2019 del 26 settembre 2019).